

ducendo, fra gli altri, allo sciopero il guardafili Faenza Antonio.

« Il sottoprefetto di Castrovillari, venuto a conoscenza del fatto ed informato che il Minotti aveva assunto un atteggiamento violento nel compiere la sua propaganda, ne richiese il fermo alla questura di Potenza, dove frattanto il Minotti si era recato in compagnia del Faenza.

« In effetti, il 16 gennaio entrambi furono fermati alla stazione di Potenza; il Faenza venne denunziato all'autorità giudiziaria locale, per rispondere di porto abusivo di coltello vietato e di truffa in danno dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ed il Minotti venne carcerato, per essere immediatamente tradotto — in via straordinaria (cioè sollecita) — a Castrovillari, giusta la richiesta di quell'autorità. Se non che il Minotti ammalò in carcere e la traduzione non potè avvenire che il 24 gennaio; ma dovette essere interrotta (alla stazione di Sibari) per deficienza di treni, dato lo sciopero dei ferrovieri, che in quei giorni era stato proclamato. Si che solo il 2 febbraio fu possibile presentare il Minotti all'autorità di pubblica sicurezza di Castrovillari, che provvide a rimetterlo subito in libertà; ciò che sarebbe avvenuto molti giorni prima se non fossero intervenute le due circostanze della sua malattia e, poi, dello sciopero dei ferrovieri.

« *Il sottosegretario di Stato*
« PORZIO ».

Rondani. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se intenda disporre che i depositi siano autorizzati a pagare gli assegni di convalescenza ai militari tubercolotici pel periodo di tempo in cui la loro infermità non fu considerata come dipendente da cause di servizio.

RISPOSTA. — « La disposizione che ammette i militari già riformati per malattia tubercolare al godimento degli assegni ha decorrenza dal 1° luglio 1919. Non è possibile, per l'ingentissima spesa che ne deriverebbe all'erario, emanare un nuovo provvedimento che conceda ai detti militari gli assegni per tutto il tempo passato in congedo di riforma anteriormente alla data sopracitata. È però in corso un provvedimento che concede gli assegni per un limitato periodo di tempo passato in congedo nei dodici mesi anteriori al 1° luglio 1919.

« *Il sottosegretario di Stato*
« AGNELLI ».

Rondani. — *Ai ministri del tesoro e degli affari esteri.* — « Per sapere se non credano doveroso di effettuare i pagamenti delle pensioni privilegiate di guerra ai residenti all'estero nella moneta del paese dove essi si trovano ».

RISPOSTA. — « Più volte è stata sollevata la questione del pagamento alla pari, degli assegni di guerra dovuti ai nostri connazionali residenti all'estero.

« Su di essa il tesoro ha portato l'attento suo esame; ma per più ragioni si è dovuto constatare che la questione non poteva che risolversi negativamente.

« Infatti, per principio, sul quale sembra non possa sussistere discussione, il pagamento di tutti gli assegni liquidati dallo Stato, deve effettuarsi in lire e dovrebbe avvenire nell'interno del Regno.

« Se si ammettesse deroga a tale principio, è ovvio che, dato il fluttuare del cambio, verrebbe a manifestarsi una continua incertezza sull'ammontare delle somme che lo Stato deve pagare, incertezza di cui gli stessi bilanci verrebbero a risentire.

« Ma a prescindere da ciò, e considerata la rilevante differenza del cambio tra la maggior parte delle divise estere e la nostra lira, differenza che va a nostro grave svantaggio, il pagare gli assegni in valuta alta, equivarrebbe in sostanza, a maggiorare gli assegni di una quota, variabile mese per mese, corrispondente alla perdita della lira su le valute straniere; concessione questa che costituirebbe un trattamento di favore verso i nostri connazionali all'estero in confronto di quelli residenti in Italia.

« Per contro l'erario verrebbe gravato di un onere tutt'altro che indifferente e che certamente non era nelle intenzioni del legislatore di accollargli, avendo stabilito in una determinata cifra in lire l'ammontare delle pensioni ed il conseguente onere di bilancio.

« La presente risposta è data anche a nome dell'onorevole ministro degli affari esteri.

« *Il sottosegretario di Stato per il tesoro*
« FINOCCHIARO-APRILE ANDREA ».

Rossi Francesco ed altri. — *Al ministro delle poste e dei telegrafi.* — « Sul caso dell'impiegato postale Giovanni La Ferlita, residente a Genova, che, dopo essere stato inviato a servizio militare, contrariamente a specifiche disposizioni che ne lo dispensavano, è ora privato dello ufficio e dei corrispondenti compensi ».

RISPOSTA. — « Il commesso a Genova La Ferlita Giovanni, congedato dal servizio militare il 27 febbraio 1919, non riassunse servizio, come gliene faceva obbligo l'articolo 48 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili del 24 novembre 1908, n. 756. Solo nel maggio successivo diede notizia di sè, reclamando presso la Direzione di Genova il pagamento dello stipendio di detto mese e dichiarandosi ammalato.